

N. 735-202-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAFORGIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato

Presentato alla Presidenza il 4 novembre 1963

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNARDI, FERIOLI, BIAGGI FRANCAANTONIO, CORTESE GUIDO

Presentata il 10 luglio 1963

Modificazione dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per quanto concerne il cumulo degli stipendi e l'adeguamento del trattamento di quiescenza cumulabile col trattamento di attività

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 735, presentato il 4 novembre 1963 dal Ministro del tesoro onorevole Emilio Colombo, detta norme per una nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato nei casi in cui un titolare di pensione a

carico dello Stato sia assunto o riassunto in servizio pensionabile presso una Amministrazione statale.

Al presente, come è noto, in base all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'articolo 14 della legge 8 aprile

1952, n. 212, i pensionati dello Stato e delle altre amministrazioni autonome che siano assunti o riassunti dallo Stato o da Enti pubblici possono cumulare lo stipendio del nuovo impiego con una quota della pensione in godimento non superiore a lire 60.000 mensili.

Tali norme che potevano trovare una relativa giustificazione nel particolare periodo nel quale furono emanate, oggi non appaiono più giustificate e certamente sono gravemente lesive del diritto del pensionato statale di godere del proprio trattamento di pensione che, come è affermato nella relazione ministeriale, « costituisce una proiezione economica dello stipendio e quindi un trattamento già entrato a far parte, dopo la cessazione del primo impiego, del patrimonio del dipendente statale ».

Il provvedimento in esame stabilisce all'articolo 1 di consentire il cumulo di uno stipendio con una pensione a carico dello Stato nella misura integrale abrogando tutte le vigenti disposizioni legislative in contrasto.

Detto articolo inoltre detta norme che regolano più compiutamente il trattamento di quiescenza all'atto della definitiva cessazione dal servizio stabilendo che i titolari di pensione a carico dello Stato che siano assunti o riassunti in servizio pensionabile presso le amministrazioni statali hanno diritto all'atto della definitiva cessazione dal servizio alla liquidazione di un ulteriore trattamento di quiescenza in base agli ulteriori anni di servizio prestati.

Inoltre, i titolari di pensione hanno facoltà di optare per la ricongiunzione dei servizi ai

fini della liquidazione, all'atto della definitiva cessazione, di un nuovo trattamento di quiescenza calcolato in base alla totalità dei servizi prestati ed alle norme relative all'ultimo impiego.

Coloro che si avvalgono di tale facoltà perdono il godimento alla pensione e debbono restituire le rate percepite durante la prestazione del nuovo servizio pensionabile in un periodo di tempo non superiore al doppio di quello durante il quale le dette rate di pensione sono state percepite.

Con l'articolo 2 si consente il cumulo della pensione e del trattamento di attività anche al personale militare richiamato o trattenuto in servizio, stabilendo inoltre come per il personale civile, le norme per il definitivo trattamento di quiescenza.

Infine l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce sempre per il personale militare il requisito minimo di tempo per la validità ai fini della pensione dei gradi conseguiti durante i periodi di richiamo o trattenimento in servizio.

Per quanto innanzi esposto e tenuto conto della fondatezza ed equità indubbi del principio ispiratore del disegno di legge, il relatore ne raccomanda vivamente l'approvazione conformemente alla volontà unanime della Commissione Finanze e tesoro, la quale ha altresì deliberato di proporre alla Camera la rielezione della proposta di legge n. 202, di iniziativa dei deputati Bignardi ed altri.

LAFORGIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogate le norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, nell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, nell'articolo 4, comma primo, della legge 12 ottobre 1949, n. 771, e nell'articolo 14, comma secondo, della legge 8 aprile 1952, n. 212.

I titolari di pensioni o assegni, anche temporanei, diretti, normali o privilegiati, a carico dello Stato, del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione ferroviaria o del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, assunti o che siano riassunti in servizio pensionabile presso le Amministrazioni statali, comprese

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

quelle con ordinamento autonomo, per i quali è ammesso il cumulo dello stipendio, paga o retribuzione con la pensione o assegno, hanno diritto, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, alla liquidazione di un ulteriore trattamento di quiescenza determinato in base agli anni di servizio prestati durante l'ultimo impiego e con le norme relative all'ultimo impiego stesso vigenti all'atto della cessazione.

I titolari di pensioni o assegni di cui al precedente comma hanno facoltà di optare, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure entro sei mesi dalla assunzione o riassunzione, per la ricongiunzione dei servizi, ai fini della liquidazione, all'atto della definitiva cessazione, di un nuovo trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi prestati e con le norme relative all'ultimo impiego vigenti all'atto della cessazione. Coloro che si avvalgono di tale facoltà perdono il godimento della pensione od assegno e debbono restituire le rate percepite durante la prestazione del nuovo servizio pensionabile, in un periodo di tempo non superiore al doppio di quello durante il quale le suddette rate di pensione od assegno sono state percepite.

In nessun caso il predetto trattamento di quiescenza può essere inferiore a quello precedentemente goduto.

ART. 2.

È ammesso il cumulo tra la pensione militare, escluse le indennità di ausiliaria e speciale, e gli assegni di attività, nei confronti del personale militare richiamato o trattenuto in servizio.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure entro sei mesi dal richiamo o trattenimento, il militare ha facoltà di optare per la riliquidazione della pensione sulla base degli ulteriori servizi prestati. Coloro che si avvalgono di tale facoltà, perdono il godimento della pensione e delle indennità e debbono restituire le rate percepite durante la prestazione del nuovo servizio pensionabile, in un periodo di tempo non superiore al doppio di quello durante il quale le suddette rate di pensione o di indennità sono state percepite.

L'ufficiale in ausiliaria può far luogo alla opzione di cui al comma precedente all'atto della cessazione dalla predetta posizione. Le disposizioni che prevedono la riliquidazione di un nuovo trattamento di quiescenza in relazione al periodo di tempo trascorso in ausiliaria ed al grado eventualmente conseguito

ART. 2.

Identico.

in tale posizione si applicano solo per l'ufficiale che ha fatto luogo all'opzione.

Nel caso che durante la permanenza in ausiliaria l'ufficiale sia stato richiamato più volte, l'opzione ha effetto per tutti i periodi di richiamo.

Il cumulo di cui al primo comma non è ammesso per i trattenimenti in servizio fino a sessanta giorni dalla cessazione dal servizio permanente per età.

ART. 3.

I gradi eventualmente conseguiti durante i periodi di richiamo o trattenimento in temporaneo servizio possono essere valorizzati ai fini di pensione per i militari delle categorie in congedo solo se il richiamo od il trattenimento sono durati almeno un anno.

PROPOSTA DI LEGGE N. 202

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Il limite di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernente il cumulo di stipendi, è elevato da lire 500.000 a lire un milione annuo netto ».

Il 2° comma dello stesso articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 120.000 mensili nette ».

ART. 3.

Identico.